

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2216)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PACINI, BARRA, DE VITO e MANENTE COMUNALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1975

Ricongiunzione dei servizi lavorativi ai fini previdenziali

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 22 giugno 1954, n. 523, sono state dettate norme per la ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali.

Si è così sanata una istituzione di grave disagio per i dipendenti dello Stato od Enti locali nei casi di trasferimento tra le diverse amministrazioni.

Con detta legge non si è completamente coperta la gamma delle ipotesi della congiunzione dei servizi, stante la pluralità degli enti previdenziali ciascuno con propria normativa; così si dà il caso di lavoratori che trasferendosi tra enti coperti da istituti previdenziali presso cui non esiste la possibilità della ricongiunzione, non riescono a far considerare e computare i servizi lavorativi. Tipico è il caso di chi presta la propria opera alle dipendenze di enti che gestiscono un proprio fondo pensioni, ai sensi della legislazione so-

ciale vigente, e si trasferisce presso altre istituzioni assicurate presso la CPDEL.

Il presente disegno di legge tende ad eliminare tutte le cause ostative che frappoendosi alla percezione da parte del lavoratore di un trattamento di pensione rapportato all'intero periodo lavorativo creano di fatto una situazione di disparità tra la classe lavoratrice, operando per taluni la possibilità alla ricongiunzione e non essendo prevista tale ipotesi per altri.

Questa *ratio* ha condotto alla formulazione dell'articolo 1, il cui secondo comma pone inoltre l'obbligo della corresponsione dell'indennità di buonuscita al termine di ogni periodo lavorativo.

Si è in definitiva in allineamento con la giurisprudenza della Corte costituzionale che con le note sentenze n. 3/1966 e n. 78/1967 ha riconosciuto a tale indennità la natura di retribuzione differita che deve essere corrisposta in ogni caso di cessazione del rappor-

to di lavoro. La Corte emise le citate sentenze con richiamo agli articoli 3 e 36 della Costituzione, e ad essa si uniformò altresì la magistratura amministrativa (vedi decisione della VI sezione del Consiglio di Stato n. 149 del 18 aprile 1972), oltrechè, ovviamente la Magistratura ordinaria.

È parso opportuno non rinviare la liquidazione della buonuscita al momento del collocamento in pensione del dipendente, proprio in applicazione del principio giurisprudenziale accennato, dovendo inoltre la liquidazione far capo direttamente all'Ente datore di lavoro, senza interconnessione od interferenza di Enti che pongono in essere un rapporto di lavoro in epoca successiva.

Ovviamente la ricongiunzione dei servizi può operare per un solo rapporto di lavoro (articolo 2), nè potrebbe essere diversamente, posto che l'esigenza sociale motivante questo disegno di legge riguarda non l'entità del trattamento, ma il riconoscimento del medesimo, ove esso non possa essere conseguito per il mancato raggiungimento del periodo contributivo sufficiente per causa non imputabile al lavoratore, ed una carenza della norma legislativa.

Con l'articolo 3 vengono dettate le norme tecniche di riparto delle quote pensionistiche fra gli enti previdenziali.

È stabilito che la pensione venga commisurata al periodo complessivo del lavoro prestato, secondo il normale computo adottato dall'INPS e dal Ministero del tesoro circa l'impiego privato e quello statale e che detto computo venga fatto secondo le leggi pensionistiche in vigore al momento del pensionamento.

Nel secondo comma del detto articolo viene stabilita la competenza dell'Ente erogatore; esso è l'Ente che ha assicurato la copertura previdenziale nell'ultimo periodo di lavoro, salvo il diritto di percepire dagli altri enti previdenziali le quote che essi devono. Si è preferito il criterio ora descritto a quello della corresponsione mista e ripartita tra i vari enti previdenziali al fine di non danneggiare il pensionato con la lunga attesa che comporta la complessità dei calcoli e lo scambio dei vari documenti tra ente ed ente con le conseguenti incombenze burocratiche.

Con l'articolo 4 si pone per così dire una disciplina integrativa alla normativa sul sistema stipendiale e pensionistico a carico dello Stato e degli Enti pubblici, costituendo la norma, l'applicazione pratica dei principi generali sulla continuità dei servizi, nel caso particolare di personale trasferito alle Regioni.

Sia consentito un breve indugio illustrativo sull'articolo.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, è stato ammesso il cumulo di una pensione normale, diretta, con un trattamento di attività, quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di Amministrazioni statali. Qualora sia ammessa la ricongiunzione del nuovo con il precedente servizio ai fini del trattamento di quiescenza, il personale interessato può optare per tale ricongiunzione. All'atto della cessazione del nuovo rapporto, compete il trattamento di quiescenza, sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme relative all'ultimo impiego. Tuttavia nei casi di ricongiunzione di servizi ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi ricongiunti, perchè l'ultimo stipendio possa essere preso a base del nuovo trattamento pensionistico, occorre che sia stato percepito per almeno un anno intero.

L'introduzione del riferimento all'ultima retribuzione annua (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758) unitamente all'obbligo del versamento, quinquennale, dei contributi assicurativi, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti di enti locali (comma sesto, articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965) sono stati resi necessari al fine di impedire che, nella imminenza delle cessazioni dal servizio, avessero a verificarsi aumenti, innaturali, di retribuzioni per effetto di compiacenti passaggi da un ente all'altro.

Queste norme di per sè assolutamente positive, non devono però avere valore quando il passaggio da un ente all'altro viene effettuato per ragioni derivanti da disposizioni di legge. È il caso tipico del passaggio del

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

personale statale alle regioni sulla base di norme esplicitamente enunciate nella VIII disposizione, transitoria, della Costituzione, negli articoli 65 e 70, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nell'articolo 17, lettere b) e c), della legge 16 maggio 1970, n. 281.

È evidente che il permanere di norme limitatrici verrebbe a costituire una imméritata punizione per i dipendenti pubblici trasferiti alle regioni in concomitanza del trasferimento delle funzioni al preciso scopo di rendere immediata l'efficienza funzionale del nuovo ordinamento con la pronta e rapida

formazione di nuovi quadri, impiegatizi, regionali.

È appunto sulla base delle considerazioni sopra esposte che di recente è stata approvata la legge 6 febbraio 1973, n. 16. Infatti per il personale in questione non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 1965 n. 965 (esenzione del blocco quinquennale). Un analogo provvedimento, legislativo, inoperante, nei confronti del personale che sia transitato nei ruoli regionali è anche la norma di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In caso di cessazione dal servizio di personale dipendente dallo Stato, dagli Enti pubblici in genere o dalle aziende private e di conseguente assunzione del medesimo personale presso Enti o aziende con diverso trattamento previdenziale, viene effettuata, ai fini del trattamento di quiescenza, la ricongiunzione dei servizi comunque prestati.

L'indennità di fine servizio spetta immediatamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e qualunque sia il periodo lavorativo prestato.

Art. 2.

Nel caso di servizi resi simultaneamente, la ricongiunzione di cui all'articolo precedente può avvenire per un solo rapporto di lavoro nella misura più favorevole per il prestatore di lavoro.

Art. 3.

La determinazione della misura della pensione avviene all'atto del definitivo collocamento in quiescenza e sarà effettuata secon-

do le leggi vigenti, avuto riguardo al periodo complessivo del lavoro prestato.

La pensione viene corrisposta dall'Ente previdenziale presso il quale sono stati versati i contributi relativi all'ultimo periodo lavorativo.

Gli Enti previdenziali percettori dei contributi per i periodi lavorativi precedenti a quello del collocamento in pensione versano all'Ente previdenziale erogatore del trattamento in quiescenza la quota di propria spettanza determinata in misura proporzionale al periodo lavorativo per il quale essi hanno riscosso i contributi previdenziali.

Art. 4.

Al personale dello Stato, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici trasferito nei ruoli delle Regioni in esecuzione della legge 16 maggio 1970, n. 281, non si applicano le norme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 758.